CAMERA DEI DEPUTATI N. 3090-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

nella seduta del 15 giugno 1961

—

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960

Presentata il 10 ottobre 1961

1. — ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le origini dell'O. E. C. E., della quale l'O. C. E. D. prende la successione, risalgono, come è ben noto, al discorso tenuto dal Segretario di Stato americano Marshall all'Università di Harvard ed all'invito, in esso contenuto, a formulare le esigenze di singoli Stati soprattutto europei per la preparazione di un programma comune di ricostruzione economica. L'offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti d'America, che veniva pure avanzata nella stessa occasione, fu accolta da sedici Paesi, i quali si riunirono a Parigi nel luglio-settembre del 1947 nell'intento di elaborare un programma, che arrivò ad una stesura definitiva in una nuova conferenza, tenutasi nel marzo-giugno dell'anno successivo e chiusasi con la costituzione dell'O. E. C. E. avvenuta il 16 aprile del 1948.

Le finalità dell'O. E. C. E. erano soprattutto quelle di raddrizzare le economie dei Paesi distrutti dalla guerra, mediante:

a) la realizzazione di un programma comune di ricostruzione e di sviluppo della produzione in modo da aumentare gli scambi anche attraverso la riduzione delle tariffe doganali e la progressiva eliminazione degli altri numerosi ostacoli che allora, assai più che non oggi, si frapponevano al commercio internazionale; ed il rafforzamento dei legami fra gli Stati aderenti anche per mezzo di unioni doganali;

b) la difesa delle valute nazionali in modo da raggiungere un equilibrio monetario ed una più efficiente finanza degli Stati membri;

c) la utilizzazione del fattore umano della produzione per raggiungere, attraverso un potenziamento in senso sociale del lavoro, il modo più idoneo onde si conseguisse il pieno impiego.

I risultati della politica economica internazionale che allora si iniziò non tardarono a manifestarsi attraverso le realizzazioni cui si arrivò mediante il sistema di ripartizione degli aiuti americani all'Europa, la creazione dell'unione europea dei pagamenti, e la liberazione degli scambi intereuropei.

Si realizzava così la ricostruzione economica dell'Europa, attraverso l'attuazione di programmi concreti e la distribuzione e l'assorbimento degli aiuti economici. L'attività della Unione europea dei pagamenti, creata nel settembre 1950, consentiva il passaggio dal sistema bilaterale a quello multilaterale e determinava un impulso conseguente a vantaggio del commercio europeo per la possibilità, che si presentava, di compensare automaticamente il *deficit* di uno Stato verso un altro con l'avanzo nei confronti di un terzo Stato. L'U. E. P., sostituita nel 1955-1958 dal G. A. T. T., provocava successivamente il ritorno alla convertibilità delle monete per i non residenti. Né va dimenticata l'azione volta alla liberazione degli scambi, concretatasi con l'approvazione del Codice di liberazione avvenuta il 18 agosto 1950 e la conseguente soppressione delle restrizioni quantitative in misura che in molti casi è arrivata al cento per cento rispetto al 1948 e che, per il resto, è stata comunque notevolissima.

Nel 1953 fu iniziata e, dopo il 1955, accentuata l'opera rivolta alla riduzione degli ostacoli relativi ai pagamenti concernenti le transazioni invisibili come le assicurazioni, il turismo ecc..

2. — Attraverso le realizzazioni cui si è schematicamente accennato, l'economia europea si è trovata nella condizione fortunata di poter constatare il raggiungimento di una situazione nella quale i vecchi inconvenienti lasciati dalla guerra venivano in grandissima parte a scomparire e, quindi, il conseguimento delle finalità per le quali l'O. E. C. E. a suo tempo era sorta. Infatti lo sviluppo crescente delle relazioni economiche dei Paesi europei verso gli altri continenti ponevano in evidenza nuove prospettive sotto cui vedere i rapporti intereuropei che si palesavano sempre più bisognosi di una maggiore coesione in dipendenza anche della comunanza dei fini di ciascuno Stato e di tutti. Nasceva, contemporaneamente, la necessità di estendere il progresso economico nato da un sistema che nel vecchio continente aveva dato così buoni risultati, ai Paesi che, nel frattempo, si affacciavano prepotentemente alla ribalta internazionale dopo essersi liberati, in vario modo, dalla condizione coloniale in Asia ed in Africa. Infine, la crescente inti-

mità dei rapporti atlantici e la preponderanza dei problemi legati ai rapporti esterni della Europa su quelli intereuropei, cui intanto si era provveduto mediante la creazione delle varie Comunità europee prima e dell'E. F. T. A. dopo, consigliava l'ingresso degli Stati Uniti d'America e del Canadà nell'organizzazione non più come associati, ma come membri a pieno titolo.

Tutto ciò imponeva una riforma, che veniva lentamente preparata da una progressione di atti, il primo dei quali si concretava in una risoluzione del gennaio 1960 richiedente la convocazione di una conferenza volta a studiare e risolvere il problema, la quale si tenne a Parigi nell'aprile del 1960 tra i venti Governi membri o associati e la partecipazione delle Comunità europee.

3. — Il 14 dicembre 1960 aveva luogo a Parigi la firma della Convenzione istitutiva della *Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico* (O. C. E. D.). I fini di essa sono contenuti nell'articolo 1 e si concretano nella necessità:

a) di realizzare la più vasta espansione possibile dell'economia e dell'impiego ed un progressivo aumento del livello di vita nei Paesi membri, nel mantenimento della stabilità finanziaria, contribuendo, così, allo sviluppo dell'economia mondiale;

b) di favorire una sana espansione economica sia nei Paesi membri che negli altri onde si raggiunga un migliore sviluppo economico;

c) di giovare all'espansione del commercio mondiale su una base multilaterale e non discriminatoria conformemente agli obblighi internazionali.

I mezzi per raggiungere tali obiettivi vengono indicati nella necessità:

a) di assicurare l'utilizzazione efficace delle risorse economiche;

b) di garantire nei settori della scienza e della tecnica lo sviluppo delle risorse di ogni Stato, di incoraggiare la ricerca e di favorire la formazione professionale;

c) di seguire le politiche adeguate al fine di assicurare la crescita economica e la stabilità finanziaria interna ed esterna e di evitare che non si manifestino situazioni che potrebbero mettere in pericolo l'economia dei Paesi aderenti o quelle dei paesi terzi;

d) di proseguire ogni sforzo teso a ridurre o a sopprimere gli ostacoli agli scambi di beni e servizi e dei pagamenti correnti e di mantenere ed estendere la liberazione per quanto riguarda il movimento dei capitali;

e) di contribuire allo sviluppo economico dei paesi membri e non membri anche e soprattutto attraverso l'apporto di capitali agli Stati che ne abbiano bisogno, tenendo anche conto della importanza che presenta per una sana economia internazionale l'assicurazione di una assistenza tecnica e l'allargamento degli sbocchi offerti all'esportazione.

Come ognun vede, accanto ai fini tradizionali legati alla vecchia Organizzazione dell'O. E. C. E., avanza nel nuovo organismo il concetto di sviluppo economico, che si è nel frattempo venuto affermando nella politica mondiale. Quanto tale indirizzo sia importante può rilevare chiunque abbia presente lo sforzo che una così gran parte di Paesi compie all'interno per il raggiungimento di una più moderna ed efficiente condizione economica e gli interventi che enti nazionali, sopranazionali ed internazionali effettuano a favore delle regioni sottosviluppate dell'Asia e dell'Africa.

In forza del Protocollo Addizionale n. 1, le Comunità europee sono direttamente rappresentate nell'O. C. E. D. Il che, se da un lato conferma il carattere sopranazionale di quegli organismi, dall'altro mette in luce un aspetto interessante ed originale nella struttura dell'ente rinnovato.

Tuttavia, la fisionomia ed il funzionamento di esso non appaiono gran che mutati, essendo le caratteristiche organiche degli uffici rimaste presso a poco le stesse. Non mancano, per altro, le differenze. Il Comitato esecutivo non esiste più come organo istituzionale ma può essere creato dal Consiglio ove ne venga ravvisata la necessità. Il Segretario generale, le cui funzioni sono rafforzate in seguito alla abolizione di quell'organismo, presiede le riunioni del Consiglio quando vi partecipino delegati permanenti e mantiene il potere di iniziativa.

Gli Stati membri si sono riservata la facoltà di non applicare alcuna decisione che potrebbe vincolarli prima che la propria Costituzione non sia stata, se del caso, opportunamente modificata. Nel frattempo, eventuali decisioni saranno eseguite soltanto dagli altri Stati membri fra di loro.

L'O. C. E. D. conserverà la personalità giuridica già propria dell'O. E. C. E., ma le decisioni, raccomandazioni e risoluzioni prese in passato dovranno avere l'approvazione del Consiglio per essere applicate dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Si tratta di una evidente cautela usata a favore dei nuovi membri a pieno diritto, Stati Uniti d'America e Canadà, i quali si sono riservati di rie-

saminare l'attività trascorsa per quanto concerne decisioni che potrebbero trovare applicazione futura e avanzano loro particolari punti di vista per l'avvenire. Tale sistema viene affermato nell'articolo 15 e confermato dal Protocollo relativo alla revisione della Convenzione dell'O. E. C. E.

La partecipazione al nuovo organismo dei due Stati americani, in una con la contemporanea evoluzione negli aggruppamenti fra quelli europei, fa sì che esso si trovi in una situazione evolutiva rispetto a quella che potrà essere la sua attività. Il primo fatto denota di per se stesso uno spostamento sostanziale della sfera geografica d'azione, il secondo può limitarne in alcuni settori le competenze. Evidentemente la suddivisione dell'Europa in Paesi comunitari ed in Paesi dell'E. F. T. A. rappresenterebbe una situazione ben diversa, per quanto riguarda le funzioni dell'O. C. E. D., da quella che potrebbe emergere nel caso auspicato che la Gran Bretagna e qualche altro Stato aderiscano alle Comunità sovranazionali.

In ogni caso il nuovo ente si presenta con funzioni, fini e strumenti di notevole importanza per assicurare la realizzazione di un programma comune di ricostruzione e di sviluppo, sia per i Paesi membri, sia per quelli sottosviluppati, la difesa delle valute nazionali e la stabilità monetaria, e la utilizzazione del fattore umano nel modo più idoneo per raggiungere il pieno impiego e la espansione dell'economia mondiale.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:

a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e *Memorandum* d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;

b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 14 della Convenzione, del paragrafo 5 del *Memorandum* e dell'articolo 2 del Protocollo.

ART. 3.

In dipendenza della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O. E. C. E.).

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.